



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

**POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020**

**ASSE 1 OCCUPABILITÀ
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE**

Obiettivi Tematici 8 e 9

ANNO 2017

Promuovere l'occupazione e l'inclusione attiva

**Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il lavoro per la ricollocazione
di lavoratori disoccupati**

Assegno per il Lavoro – Anno 2017

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



208222dd



Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari	3
2. Premessa.....	6
3. Finalità e obiettivi	8
4. L'assegno per il lavoro.....	9
5. I destinatari dell'Assegno per il Lavoro.....	9
6. Come e dove acquisire la titolarità dell'AxL	11
7. La scelta del soggetto erogatore dei servizi	12
8. I soggetti proponenti	14
9. Il profilo di occupabilità.....	14
10. I servizi attivabili per la composizione della Proposta di Politica Attiva (PPA).....	15
10.1 I Servizi di Informazione, Orientamento e Counseling	16
10.2 I servizi di formazione	18
10.3 Il servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo	20
11. Valore dell'Assegno e composizione della Proposta di Politica Attiva (PPA)	22
12. Elementi di gestione e durata dei percorsi per fascia di profilazione.....	22
13. Candidatura e modalità di assegnazione del budget al soggetto accreditato ai servizi per il lavoro.....	23
13.1 Criteri della prima assegnazione della soglia massima di spesa.....	24
13.2 Criteri di redistribuzione periodica delle risorse e determinazione delle soglie di spesa in itinere	25
13.3 Il budget di sostituzione.....	26
14. Il meccanismo di overbooking controllato.....	26
15. Sistema di incentivi e disincentivi.....	26
16. Gruppo di lavoro	26
17. Risorse.....	27
18. Elementi di gestione finanziaria.....	28
19. Delega	29
20. Modalità e termini per la presentazione della domanda di adesione.....	29
21. Criteri di ammissibilità.....	31
22. Tempi degli esiti delle istruttorie	31
23. Avvio e conclusione dell'operazione	32
24. Monitoraggio.....	32
25. Comunicazioni	33
26. Indicazione del foro competente	33
27. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	33
28. Tutela della privacy.....	33



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo n. 150 del 04 marzo 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”;

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 e s.m.i.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002" e s.m.i”.

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



208222dd



2. Premessa

Il POR FSE Veneto 2014-2020 al fine di incrementare il tasso di inserimento lavorativo delle persone in cerca di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, ha pianificato misure volte a incentivare l'accesso all'occupazione dei soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, incluse le persone con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.

Al fine di conseguire l'incremento del tasso di occupazione, la Regione del Veneto ha finanziato la priorità 8.i "Accesso all'occupazione per persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato" e la priorità 9.i "L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità".

Il presente avviso, pertanto, è incardinato sia sull'Asse I "Occupabilità" sia sull'Asse II "Inclusione Sociale", e intende favorire l'accesso al mercato del lavoro delle persone in cerca di lavoro incluse le persone svantaggiate e a rischio di esclusione sostenendo percorsi individualizzati di accompagnamento al lavoro graduati, in termini servizi e misure proposte, sulle caratteristiche dei destinatari.

Il provvedimento, dunque, si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno sia dell'**Obiettivo Tematico 8**, sia dell'**Obiettivo Tematico 9** del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e mira a consentire un sensibile incremento del **tasso di occupazione e di partecipazione attiva dei soggetti disoccupati nel mercato del lavoro e a sviluppare azioni mirate di politica attiva del lavoro**.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 asse I.

Asse I	Occupabilità
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1303/13)	8 Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Obiettivo specifico	1 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	8.i. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Indicatori di risultato pertinenti	CR04 Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento CR06 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO07 le persone di età superiore a 54 anni CO08 i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



208222dd



	CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom) CO17 le altre persone svantaggiate CO19 le persone provenienti da zone rurali
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disoccupati senza possibilità di accesso a ammortizzatori sociali

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 asse II.

Asse II	INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1303/13)	9 Promuovere l'Inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione
Obiettivo specifico	7 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione della innovazione sociale 8 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	9.i L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale RA 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi dell'art 1, comma 1 della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali.
Indicatori di risultato pertinenti	CR05 Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento CR06 Disabili assunti in corso d'anno e ancora in forza al 31 dicembre CR09 Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



	CO02 i disoccupati di lungo periodo CO07 le persone di età superiore a 54 anni CO08 i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom) CO16 le persone con disabilità CO17 le altre persone svantaggiate CO19 le persone provenienti da zone rurali
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disabili Famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale, con priorità alla presenza di minori Disoccupati di lunga durata Altre tipologie di svantaggio

3. Finalità e obiettivi

Il tasso di disoccupazione nella Regione Veneto per l'anno 2015 è stato del 7.1% (Istat).

Nel 2016, le persone che hanno iniziato un trattamento di sostegno al reddito (in gran parte NASPI e poche DisColl) sono state 105.000 (Fonte Veneto Lavoro, Bussola, febbraio 2017).

In questo contesto, la Regione del Veneto promuove la realizzazione di un intervento sperimentale e innovativo denominato Assegno per il Lavoro (AxL) che attui servizi e misure tempistiche ed efficaci a sostegno dell'occupazione dei lavoratori disoccupati sia percettori, sia non percettori di ammortizzatori sociali.

Gli interventi si prefiggono di contrastare la disoccupazione e in particolare quella di lunga durata, con l'obiettivo di:

- Sostenere l'attivazione della persona
- Garantire continuità di accesso alle prestazioni erogate dalla rete regionale dei servizi per il lavoro
- Promuovere interventi tempistici, flessibili e orientati al risultato occupazionale
- Personalizzare i servizi e le modalità di accompagnamento al lavoro

Si intende proporre la sperimentazione di percorsi individuali di ricerca attiva del lavoro finanziati attraverso la misura dell'Assegno per il Lavoro.

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



4. L'assegno per il lavoro

L'Assegno per il Lavoro, di seguito AxL, è un titolo di spesa che dà al cittadino il diritto di ricevere determinati servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro; tali servizi sono erogati da soggetti accreditati per i servizi al lavoro. Le caratteristiche di questo titolo di spesa, sono:

- a. **graduazione dell'importo** sulla base del profilo di occupabilità¹;
- b. **vincolo di spesa** per l'accesso a servizi di politica attiva del lavoro;
- c. **libertà di scelta**, da parte del titolare dell'assegno, sia del soggetto accreditato ai servizi per il lavoro al quale rivolgersi per l'erogazione dei servizi di collocazione/ricollocazione, sia del soggetto accreditato alla formazione superiore o del soggetto qualificato per l'erogazione di percorsi formativi;
- d. **componibilità dei servizi che definiscono la Proposta di Politica Attiva (PPA)**

5. I destinatari dell'Assegno per il Lavoro

L'AxL per l'accesso servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro erogati dai soggetti accreditati per il lavoro, può essere **richiesto** da lavoratori di età superiore ai 35 anni, disoccupati beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.

Nel dettaglio, sono destinatarie dell'iniziativa persone disoccupate che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

- durata della disoccupazione maggiore di 6 mesi;
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi²;
- età superiore a 50 anni, indipendentemente dalla durata della disoccupazione;
- adulti che, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, vivono soli con una o più persone a carico;
- adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico;
- svantaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i;
- iscrizione alle liste del collocamento mirato (L.68/99);
- non essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di una qualifica professionale (livello ISCED 3)

Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si precisa che in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015³, rubricato "Stato di disoccupazione", le condizioni che stabiliscono lo stato di **disoccupazione** sono due: l'essere **privi di impiego** (componente soggettiva) e dichiarare la propria **immediata disponibilità** allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

¹Si veda il paragrafo "Profilo di occupabilità"

² Si fa riferimento a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione". Tale locuzione legislativa è interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e al messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.

³ Sono considerati disoccupati "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego", articolo 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015.



Tale dichiarazione (DID) deve essere confermata presso il CPI della Regione del Veneto, presso cui la persona è iscritta, con la stipula del Patto di Servizio Personalizzato (D.lgs. 150/2015).

L'AxL non può essere richiesto dalle persone già impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione finanziati dalla Regione del Veneto o da altro soggetto pubblico, come ad esempio: corsi di formazione, tirocini extracurricolari, assegno di ricollocazione e altre misure di accompagnamento al lavoro.

I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale al momento dell'adesione al programma.

Di seguito sono riportati i documenti necessari per la dimostrazione dei requisiti di accesso e il soggetto al quale è in capo la verifica.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI	CHI VERIFICA I REQUISITI
DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE SUPERIORE AI 6 MESI	Certificazione dello stato di disoccupazione /Sistema Informativo Lavoro Veneto	Il Centro per l'Impiego presso il quale il lavoratore disoccupato stipula il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) e ottiene, a fronte della verifica dei requisiti, il rilascio dell'AxL
NON AVERE UN IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI	Certificazione dello stato di disoccupazione /Sistema Informativo Lavoro Veneto	
ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI, INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE	Certificazione dello stato di disoccupazione /Sistema Informativo Lavoro Veneto Carta di Identità	

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI	CHI VERIFICA I REQUISITI
PERSONA DISOCCUPATA CHE VIVE SOLA CON UNA O PIÙ PERSONE A CARICO O CHE, PUR NON VIVENDO SOLA, È PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE MONOREDDITO CON UNA O PIÙ PERSONE A CARICO	Certificazione dello stato di disoccupazione /Sistema Informativo Lavoro Veneto Stato di famiglia oppure autocertificazione	Il Centro per l'Impiego presso il quale il lavoratore disoccupato stipula il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) e ottiene, a fronte della

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



	ISEE oppure dichiarazione dei redditi oppure autocertificazione	verifica dei requisiti, il rilascio dell'AxL
DISOCCUPATO CON SVANTAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991 E S.M.I	Certificazione stato di disoccupazione /Sistema Informativo Lavoro Veneto Documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
DISOCCUPATO ISCRITTO ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99)	Sistema Informativo Lavoro Veneto	
DISOCCUPATO NON IN POSSESSO DI UN DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE (LIVELLO ISCED 3)	Certificazione stato di disoccupazione/Sistema Informativo Lavoro Veneto	

6. Come e dove acquisire la titolarità dell'AxL

AxL è rilasciato dal CPI dove il lavoratore ha eletto il proprio domicilio. Il lavoratore in possesso dei requisiti di cui al paragrafo "Destinatari dell'Assegno per il lavoro" può fare richiesta dell'AxL sia rivolgendosi direttamente al proprio CPI (iscrizione), sia accedendo al portale CLICLAVORO VENETO alla sezione AxL (preiscrizione). L'AxL è comunque rilasciato (perfezionamento dell'iscrizione) dal CPI di competenza del lavoratore.

Nel dettaglio, l'adesione al programma da parte del lavoratore prevede le seguenti attività (come descritto in figura 1):


- a) **Adesione al programma da parte del lavoratore.** Tale adempimento può essere svolto in autonomia dal destinatario (potenziale) attraverso il portale Cliclavoro Veneto, all'indirizzo www.cliclavoroveneto.it, accedendo con le proprie credenziali (login e password) alla sezione dedicata all'Assegno per il lavoro⁴. In alternativa, il lavoratore può aderire al programma recandosi presso il proprio CPI. Nel caso di iscrizione autonoma al programma, il destinatario dovrà in ogni caso recarsi al CPI per perfezionare la sua richiesta e verificare la sussistenza dei requisiti. **In fase di adesione al programma**, sia in forma autonoma sia con il supporto di un operatore presso il proprio CPI di riferimento, **il lavoratore potrà consultare l'elenco delle sedi operative dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro cui rivolgersi per l'erogazione dei servizi di collocazione/ricollocazione.**
- b) **Verifica dei requisiti.** Il CPI verifica con il lavoratore il possesso dei requisiti per ottenere l'AxL anche sulla base delle informazioni e dei dati presenti sul Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).
- c) **Rilascio dell'AxL.** Sulla base delle informazioni presenti sul SILV, il sistema elabora il profilo di occupabilità (profiling) che determina l'assegnazione della fascia di intensità di aiuto e il relativo valore economico dell'AxL. L'AxL così definito viene rilasciato alla persona che opererà la scelta

⁴ In mancanza delle credenziali di accesso, queste possono essere richieste all'indirizzo www.cliclavoroveneto/registratori cliccando su Registrazione Cittadino e compilando il form di registrazione.



della sede operativa del soggetto accreditato presso cui fruire dei servizi fino al valore massimo del suo assegno.

Fig. 1 - Adesione al programma e rilascio AxL



7. La scelta del soggetto erogatore dei servizi

- Ottenuto l'AxL, il destinatario, **entro 15 giorni** conferma la sede operativa indicata in fase di iscrizione al programma oppure cambia la scelta della sede operativa presso cui fruire degli interventi. La conferma, oppure la nuova scelta, deve essere fatta entro 15 giorni dal rilascio dell'AxL secondo le modalità indicate al successivo punto b). Se entro 30 giorni il destinatario che ha ottenuto l'AxL non opera alcuna scelta l'AxL decade e la persona deve ri-aderire al programma recandosi presso il CPI. La scelta del soggetto accreditato prevede quattro attività di cui ai seguenti punti
- Scelta e definizione del primo appuntamento.** Il titolare dell'AxL sceglie la sede operativa presso cui fruire dei servizi attraverso l'apposita funzione presente su ClicLavoro Veneto. All'atto della scelta della sede operativa selezionata il soggetto accreditato riceverà una e-mail con i riferimenti utili per contattare la persona. L'operatore del mercato del lavoro locale (OMLI) dovrà fissare il primo appuntamento attraverso il portale IDO e realizzarlo entro e non oltre i 10 giorni lavorativi dal ricevimento della mail.



- c) **Costruzione della PPA (Proposta Politica Attiva).** In occasione del primo appuntamento o con ulteriori appuntamenti programmati dall'oggetto accreditato e dal destinatario, viene erogato il primo colloquio specialistico finalizzato alla costruzione, con il lavoratore, della **Proposta di Politica Attiva (PPA)**.
- d) **Accettazione della PPA.** La Proposta di Politica Attiva è sottoscritta dall'operatore del mercato del lavoro locale (OMLI) in qualità di tutor del percorso e, per accettazione, dal lavoratore. Una copia della PPA è tenuta agli atti dall'OMLI e una copia è consegnata al lavoratore. La Proposta di Politica Attiva è acquisita, per il tramite del sistema gestionale, dalla Direzione Lavoro.
- e) **Avvio dell'erogazione dei servizi.** Successivamente all'accettazione della Proposta Politica Attiva (PPA), l'Operatore del Mercato del Lavoro (tutor) del soggetto accreditato procede alla programmazione di dettaglio delle attività previste dalla PPA e ne cura l'erogazione.

Il colloquio specialistico di cui al punto c) potrà essere riconosciuto al destinatario per un massimo di due volte: in occasione della costruzione della prima PPA e, una seconda volta, in occasione dell'eventuale cambio del soggetto accreditato da parte del destinatario con cui proseguire il suo percorso⁵.


Dopo la sottoscrizione di una Proposta Politica Attiva (PPA) con un soggetto ammesso alla realizzazione degli interventi il destinatario potrà cambiare al massimo una volta il soggetto erogatore. Il cambio è consentito nel caso in cui non siano raggiunti i risultati occupazionali nei tempi previsti oppure nel caso in cui vi sia presenza di giustificati motivi (ad esempio, mancata erogazione dei servizi previsti dalla PPA).

In caso di cambio, saranno riconosciute al "nuovo" soggetto accreditato esclusivamente la quota relativa al colloquio specialistico di definizione del percorso e la quota dei servizi di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo riconosciuta a risultato.

Fig. 2 – Costruzione della Proposta Politica Attiva (PPA) e accettazione

⁵ Si veda il paragrafo "Sistema di incentivi e disincentivi"





8. I soggetti proponenti

Prima verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di cui al paragrafo “Criteri di ammissibilità”, nell’ambito del presente avviso possono candidarsi all’erogazione dei servizi i soggetti accreditati per i servizi al lavoro e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2238/11 *Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)*. Per gli enti proponenti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, saranno ritenuti ammissibili, l’avvio delle attività potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

L’elenco dei soggetti accreditati ammessi ad erogare i servizi di cui al presente avviso sarà disponibile su <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro> e sul portale www.cliclavoroveneto.it

9. Il profilo di occupabilità

Al fine di aumentare l’efficacia dei servizi erogati e di finalizzare con la massima efficienza possibile la spesa sostenuta per gli interventi, è prevista la definizione del profilo di occupabilità delle persone potenzialmente destinatarie dell’AxL.

Il profilo di occupabilità del destinatario (*profiling*) è declinato in tre livelli di intensità di aiuto alla ricollocazione:

FASCIA A - Bassa intensità di aiuto

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



FASCIA B - Media intensità di aiuto**FASCIA C - Alta intensità di aiuto**

La determinazione del *profiling*⁶ è basata sulla “esplorazione” di parametri oggettivi che hanno influenzato, nel recente passato, l’occupabilità dei disoccupati con e senza sostegno al reddito. Dopo aver identificato l’universo di riferimento, lo studio per la definizione delle fasce di profilazione prende in considerazione tre gruppi di variabili indipendenti, valutati separatamente per le diverse sottopopolazioni individuate all’interno dell’universo di soggetti presi a riferimento:

- variabili riferite a caratteristiche socio anagrafiche individuali;
- informazioni sull’evento di disoccupazione;
- informazioni sulla storia lavorativa antecedente all’entrata in disoccupazione.

Considerato il carattere interesse degli interventi di cui alla presente Direttiva, le fasce di profilazione e la pluralità dei destinatari, è possibile, di massima, riferire all’Asse Occupabilità gli interventi dedicati ai destinatari ai quali è attribuito un profilo in FASCIA A e riferire all’Asse Inclusioni Sociali gli interventi dedicati ai destinatari ai quali sono attribuiti profili di occupabilità in FASCIA B e C.

DESTINATARI	ASSE
Profilo di occupabilità in FASCIA A	OCCUPABILITA’ RA 8.5
Profilo di occupabilità in FASCIA B e FASCIA C	INCLUSIONE SOCIALE RA 9.1e RA 9.2

Il profilo di occupabilità e l’attribuzione del relativo livello di intensità di aiuto sono rilasciati dal Centro per l’Impiego di competenza della persona.

10. I servizi attivabili per la composizione della Proposta di Politica Attiva (PPA)

L’intensità di aiuto previsto sulla base del profilo assegnato al destinatario determinerà il massimale riconoscibile per i servizi finalizzati all’assistenza alla collocazione/ricollocazione della persona. Tali servizi sono articolati in:

- a. Servizi di Informazione, Orientamento e Counseling. Si tratta di servizi atti a favorire la presa in carico del destinatario e il buon esito del percorso occupazionale. La realizzazione di questi servizi è riconosciuta a processo.
- b. Servizi di Formazione. Sono servizi che mirano a rafforzare le competenze, sostenere la competitività professionale e a ottenere un’occupazione. La partecipazione alle attività formative da parte del destinatario dell’AxL è riconosciuta mediante voucher.
- c. Servizi di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo. Si tratta di servizi specificatamente orientati a favorire l’incrocio domanda-offerta di lavoro e il successo occupazionale.

⁶ La studio relativo alla determinazione delle fasce di profilazione relative ai profili di occupabilità sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro



10.1 I Servizi di Informazione, Orientamento e Counseling

Di seguito sono definiti i servizi di Informazione, Orientamento e Counseling, gli output, le condizioni di riconoscimento, la durata e il costo per attività erogate in modalità individuale, di cui alla DGR n. 671 del 28 aprile 2015, di ciascun servizio (tabella 1). Tali servizi sono riconosciuti a processo agli enti accreditati per i servizi al lavoro impegnati nella realizzazione degli interventi.

La durata di ciascun servizio e i relativi costi evidenziati nella tabella a seguire (tab.1 –Standard di output, riconoscimento e durata dei servizi riconosciuti a processo) deve essere letta in relazione alla tabella 4 che evidenzia i massimali delle quote riconosciute a processo per fascia di profilazione.



Tabella 1 –Standard di output, riconoscimento e durata dei servizi riconosciuti a processo

SERVIZIO	ATTIVITÀ	CONDIZIONE DI RICONOSCIMENTO	DURATA		COSTO	
			Ore min	Ore max	Min	Max
Accoglienza e informazione presso il Centro per l'Impiego (CPI)	Gestione adempimenti amministrativi previsti dal d.lgs 150/2015; Stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP); Informazione orientativa; Profilazione; Gestione della richiesta AxL e rilascio. Informazioni sulla rete dei soggetti accreditati ammessi alla realizzazione degli interventi	Nessun riconoscimento	-	-	-	-
Colloquio specialistico di definizione del percorso	Analisi dei fabbisogni del destinatario; Formulazione e stipula della PPA	Realizzazione delle ore e accettazione della PPA sottoscritta	2		76,00	
Orientamento specialistico di II livello	Colloqui specialistici di assessment delle esperienze professionali e della spendibilità occupazionale rispetto al MdL regionale.	Realizzazione delle ore	2	8	76,00	304,00
Counseling	Redazione dei contenuti del CV secondo il formato Europass.	Realizzazione delle ore	1	4	38,00	152,00
Assistenza/consulenza ai vertici aziendali (solo fascia C)	Assistenza all'impresa nella fase di inserimento lavorativo nella definizione del profilo contrattuale, eventuale adattamento del posto di lavoro, elementi di conciliazione tra tempi di lavoro e di vita	Realizzazione delle ore	1	5	38,00	190,00
Assistenza/consulenza alla rete dei servizi (solo fascia C)	Raccordo con servizi sociali, sanitari, servizi formativi a supporto del percorso del destinatario	Realizzazione delle ore	1	8	38,00	304,00

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



10.2 I servizi di formazione

La Proposta di Politica Attiva (PPA) può prevedere la partecipazione del destinatario a percorsi di tipo formativo.

Il voucher per la formazione è sempre compreso nell'AxL, fino ad un massimo di € 1.216. L'attività formativa non è obbligatoria e, pertanto, il destinatario può decidere di non avvalersi del voucher per la formazione. Qualora il destinatario decida di fruire del voucher è possibile utilizzarlo per la copertura (totale o parziale) dei costi⁷ relativi alla partecipazione a corsi di formazione e/o alla iscrizione a esami finalizzati a certificazioni/abilitazioni. In alternativa, il voucher finanzia la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il destinatario dell'AxL accede al sistema dell'offerta formativa individuando e selezionando con il soggetto accreditato con cui ha sottoscritto la Proposta di Politica Attiva (PPA), il percorso formativo più adatto al rafforzamento delle proprie competenze.

La tabella di seguito riportata presenta il dettaglio della **tipologia di interventi formativi** riconoscibili, del **risultato atteso** in esito alla partecipazione del destinatario ad attività formative, dei **soggetti che possono erogare attività formative/esami finalizzati all'ottenimento di certificazioni/esami finalizzati all'ottenimento di abilitazioni**, delle **condizioni di riconoscimento** del voucher al soggetto erogatore e, infine, del **valore del voucher**. Gli importi indicati sono comprensivi di IVA se dovuta.

Tabella 2 – Tipologia e caratteristiche dell'offerta formativa riconoscibile mediante voucher

Tipologia di corso/attività	Risultato atteso	Soggetto erogatore	Condizione di riconoscimento	Valore del voucher (massimale)
Corsi di preparazione al conseguimento di una certificazione linguistica oppure di una certificazione informatica ECDL	Preparazione all'esame finalizzato alla certificazione (livello minimo B1)	Soggetto qualificato nella realizzazione di questa tipologia di percorsi formativi ⁸	- Partecipazione del destinatario ad almeno l'80% delle ore del corso - Iscrizione all'esame per la certificazione linguistica o informatica Oppure attestato di risultati di apprendimento	Fino a € 600,00

Tipologia di corso/attività	Risultato atteso	Soggetto erogatore	Condizione di riconoscimento	Valore del voucher (massimale)
Solo	Certificazione	Soggetti	Conseguimento della	Fino a € 200,00

⁷ I costi riconoscibili fanno riferimento a docenze, materiali didattici, iscrizioni ad esami di certificazione/abilitazione; non sono riconoscibili costi relativi a trasporti, vitto e alloggio dei destinatari.

⁸ Si intendono soggetti che abitualmente realizzano questa tipologia di percorsi attraverso un proprio catalogo formativo finanziati anche con risorse private. Al fine di evitare l'aumento artificioso dei costi dei corsi e delle certificazioni, il costo deve essere "di mercato", ovvero non deve discostarsi artificialmente dal prezzo delle edizioni già realizzate nel periodo del 2015-2017.



certificazione linguistica oppure informatica		abilitati/autorizzati al rilascio di certificazioni linguistiche oppure al rilascio di certificazioni informatiche	certificazione	
Corsi per il conseguimento di abilitazioni per l'utilizzo di attrezzature di lavoro (articolo 73, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)	Abilitazione	Soggetto qualificato alla realizzazione di questa tipologia di percorsi ⁸ . Organismi paritetici nazionali che erogano corsi nel territorio della Regione Veneto.	I corsi di formazione devono essere conformi agli standard di cui all'Accordo Stato-Regioni Rilascio dell'abilitazione	Fino a € 600,00
Corsi di formazione individualizzata finalizzati all'aggiornamento professionale con durata di almeno 32 ore (gruppi max di 6 persone)	Attestato dei risultati di apprendimento	Enti/Soggetti accreditati dalla Regione del Veneto nell'ambito della formazione superiore, ammessi agli interventi di cui al presente Avviso	Partecipazione dei destinatari ad almeno l'80% delle ore Attestato dei risultati di apprendimento Il valore del voucher è riconosciuto per il 50% al termine del corso e per il restante 50% al raggiungimento del risultato occupazionale.	Fino a € 1216
Corsi per la Formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011, ai sensi dell'art.37 del D.lgs.81/2008	Attestato di frequenza Attestato dei risultati di apprendimento	Soggetto qualificato alla realizzazione di questa tipologia di percorsi ⁸ .	I corsi di formazione devono essere conformi agli standard di cui all'Accordo Stato-Regioni Rilascio dell'attestato di frequenza Rilascio dei risultati di apprendimento	Fino a € 600,00

I corsi di aggiornamento professionale sono finalizzati al consolidamento di conoscenze e abilità di carattere tecnico-operativo adeguandole ai fabbisogni delle aziende o del mercato del lavoro.

L'obiettivo atteso da questa tipologia di corsi è quello di offrire ai destinatari un quadro di riferimento su temi e contenuti utili all'inserimento lavorativo.

Nel caso in cui il destinatario fruisca di attività formative presso un soggetto non accreditato, il valore del voucher sarà liquidato al soggetto erogatore da parte del soggetto accreditato per i servizi al lavoro che ha sottoscritto la Proposta Politica Attiva (PPA) a fronte della presentazione di fattura o altro titolo di spesa corredato da attestazione di partecipazione agli interventi formativi per almeno l'80% delle ore previste e da copia della certificazione/ abilitazione/attestato dei risultati di apprendimento ottenuto.

Nel caso di voucher per la certificazione o l'abilitazione in cui non vi sia esito positivo oppure nel caso in cui il destinatario non superi l'80% delle ore laddove previsto, il voucher non sarà riconosciuto.

I servizi di formazione dovranno essere fruiti dal destinatario nel periodo di durata della sua PPA.

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



Nel periodo di validità dell'avviso relativo all'Assegno per il Lavoro (AxL), il destinatario non potrà superare la soglia del previsto massimale di € 1.216.

Non è ammesso l'utilizzo del voucher per la partecipazione a corsi e attività formative già finanziate con altre risorse pubbliche di carattere regionale, nazionale e comunitario o in genere da altre pubbliche amministrazioni.

Tutti gli aspetti di gestione e rendicontazione delle attività formative rimborsate mediante voucher saranno contenuti nel Manuale Operatore AxL che sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Inoltre, con successivo provvedimento, sarà possibile per gli enti non accreditati ai servizi per il lavoro ma accreditati alla formazione (formazione superiore) candidarsi per proporre un'offerta formativa fruibile dai destinatari dell'AxL.

10.3 Il servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo

Il servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo mira a progettare e realizzare le attività specificatamente orientate al successo occupazionale. Tali attività possono essere realizzate allo scopo di:

- Individuare le opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario (*scouting*);
- Individuare l'azienda per l'inserimento lavorativo e realizzare l'incrocio domanda/offerta (*matching*);
- Preparare e affiancare il destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.),
- Fornire supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, determinato);
- Accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda.
- Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio.

Di seguito sono riportate le attività, la condizione di riconoscimento e il costo del servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo riconosciuto a risultato per tipo di contratto e fascia di profilazione (tabella 3).

Il servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo è riconosciuto al verificarsi del risultato occupazionale.



Tabella 3 –Standard di output, riconoscimento e durata dei servizi riconosciuti a risultato

SERVIZIO	ATTIVITÀ	CONDIZIONE DI RICONOSCIMENTO	TIPO DI CONTRATTO	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C
Supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo	Individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario (scouting); Incrocio domanda/offerta (matching); Individuazione di <i>vacancy</i> da proporre al destinatario	Conseguimento del Risultato occupazionale	TD ≥ 6 mesi fino a 12 mesi	900	1200	1800
	Preparazione e affiancamento del destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.), Supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, determinato) accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda.		TD > 12 mesi	1200	1600	2400
	Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio (Solo fascia C)		Tempo Indeterminato	1500	2000	3000



11. Valore dell'Assegno e composizione della Proposta di Politica Attiva (PPA)

Il valore dell'AxL, stabilito in base alla profilazione del lavoratore, sarà riconosciuto, prevalentemente a risultato, all'Ente accreditato per i servizi al Lavoro con cui il lavoratore ha sottoscritto la Proposta di Politica Attiva (PPA).

Il valore dell'AxL, pertanto, varia sulla base della fascia di profilazione di appartenenza, della tipologia di contratto ottenuto nel caso di successo occupazionale e, se attivato, del voucher per la formazione.

La Tabella 4 che segue, riporta il valore massimo dell'Assegno per il Lavoro per fascia di profilazione relativamente ai servizi di Informazione, Orientamento e counseling e al servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo.

Tabella 4 – Il valore massimo dell'assegno per fascia di profilazione relativamente ai servizi di informazione, orientamento e counseling e al servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo

SERVIZI	VALORE AxL FASCIA A - euro	VALORE AxL FASCIA B - euro	VALORE AxL FASCIA C - euro
VALORE MASSIMO AXL	2.982	3.710	5.242
<i>di cui</i>			
<i>quota riconosciuta a processo</i>	<i>266</i>	<i>494</i>	<i>1.026</i>
<i>voucher per la formazione (max)</i>	<i>1.216</i>	<i>1.216</i>	<i>1.216</i>
<i>quota riconosciuta a risultato occupazionale con contratto a:</i>			
<i>TD ≥ 6 mesi fino a 12 mesi</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.800</i>
<i>TD > 12 mesi</i>	<i>1.200</i>	<i>1.600</i>	<i>2.400</i>
<i>Tempo Indeterminato</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>

Per la determinazione del valore relativo ai servizi a processo si fa riferimento al costo standard ora/destinatario per i servizi individuali pari a 38,00 euro ora, di cui alla DGR n. 671 del 28 aprile 2015.

L'unità di costo standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto, sarà adottato con apposito provvedimento. Il regime giuridico di riferimento relativamente alle unità di costo standard è quello previsto dall'art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Nel caso di insuccesso occupazionale, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo "Sistema di incentivi e disincentivi", al soggetto erogatore potrà essere riconosciuta solo la quota relativa ai servizi a processo effettivamente erogati.

12. Elementi di gestione e durata dei percorsi per fascia di profilazione

Lo standard di durata dei percorsi finanziati con questo provvedimento varia a seconda della fascia di intensità di aiuto determinata dalla profilazione:

FASCIA A - Bassa intensità di aiuto. Durata massima 3 mesi

FASCIA B - Media intensità di aiuto. Durata massima 5 mesi

FASCIA C - Alta intensità di aiuto. Durata massima 6 mesi

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



	1 MESE	2 MESE	3 MESE	4 MESE	5 MESE	6 MESE
Fascia A						
Fascia B						
Fascia C						

La data di avvio a partire dalla quale si calcola la durata delle attività erogabili a favore del lavoratore coincide con la data di sottoscrizione per accettazione della Proposta di Politica Attiva (PPA) da parte del destinatario.

La proposta è co-costruita dal soggetto accreditato con il lavoratore ed è creata tramite il portale IDO. La medesima Proposta Politica Attiva (PPA) confermata dal lavoratore è acquista dalla Direzione Lavoro.

L'operatore del mercato del lavoro (tutor) del soggetto accreditato che sottoscrive la Proposta Politica Attiva (PPA) cura la programmazione e l'erogazione delle attività al fine del buon esito del percorso.

I soggetti accreditati ammessi alla realizzazione degli interventi, ai fini della gestione della condizionalità di cui al D.lgs. 150/2015 per i percettori di NASPI o di altra forma di sostegno al reddito, si impegnano a comunicare tempestivamente al CPI ogni evento relativo alla sospensione/interruzione del percorso intrapreso.

Tutti gli aspetti di gestione delle attività saranno contenuti nel Manuale Operatore AxL che conterrà sia le istruzioni operative riferite alla fase di presentazione della domanda per partecipare all'avviso emanato con questa direttiva, sia le indicazioni relative alla fase realizzativa degli interventi. Il Manuale Operatore AxL sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

13. Candidatura e modalità di assegnazione del budget al soggetto accreditato ai servizi per il lavoro

La candidatura da parte del soggetto accreditato ai servizi per il lavoro avviene come segue:

- **Adesione all'Avviso.** L'adesione avviene mediante presentazione della domanda secondo quanto previsto al paragrafo "Modalità e termini per la presentazione della domanda di adesione".
- **Verifica dell'ammissibilità** dell'adesione sarà operata sullabase di quanto stabilito al paragrafo "Criteri di ammissibilità".

Se l'ammissibilità ha esito positivo si procede con l'**assegnazione del budget** al soggetto accreditato ai servizi al lavoro ammesso a realizzare gli interventi del presente Avviso; tale assegnazione di budget consiste nell'attribuzione della soglia massima di spesa iniziale (che non è da intendersi come assegnazione di risorse) all'interno della quale il Soggetto ammesso potrà attivare percorsi individuali in favore dei destinatari di questa Direttiva mediante Assegni per il Lavoro (AxL).

Il budget così inteso ha un duplice obiettivo:

- definire le quote entro cui ogni Soggetto accreditato aderente può attivare percorsi individuali in favore dei destinatari di questa Direttiva mediante Assegni per il Lavoro;
- valorizzare i Soggetti accreditati più "virtuosi" in termini di capacità di realizzazione degli interventi e ricollocazione dei destinatari.

La determinazione delle soglie massime avverrà in momenti diversi: all'avvio e in itinere alla realizzazione degli interventi. In particolare:

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



1. l'assegnazione della soglia massima di spesa avviene nel momento in cui la candidatura del Soggetto accreditato è valutata come ammissibile dall'Amministrazione regionale (prima assegnazione);
2. successivamente, nel corso della realizzazione degli interventi (in itinere), con cadenza, di norma, semestrale sulla base degli esiti di monitoraggi trimestrali volti a verificare l'avanzamento qualitativo degli interventi, saranno rideterminate le soglie (redistribuzione).

13.1 Criteri della prima assegnazione della soglia massima di spesa

Per quanto riguarda la definizione della soglia massima di spesa in fase di avvio, questa è determinata dalla somma di tre componenti:

- una **parte fissa** uguale per tutti i Soggetti accreditati al lavoro che si sono candidati e la cui candidatura è stata valutata ammissibile. Tale parte fissa ha un peso complessivo del 25% dello stanziamento complessivo stabilito nel presente Avviso⁹;
- una **parte variabile** che ha un peso complessivo del 40% dello stanziamento complessivo e risponde alla necessità di coinvolgere i Soggetti accreditati ai Servizi per il lavoro che hanno maturato esperienza nell'ambito degli interventi di Politiche attive previsti dalla DGR 702/2013 e dalla DGR 840/2015. Si terrà conto della esperienza maturata sulla base dell'Indice di realizzazione (IR) rapportato al numero totale dei Piani di azione realizzati dall'operazione di riferimento.

$$\text{Indice di Realizzazione (IR)} = \frac{\text{N.Piani di azione realizzati}}{\text{Numero totale dei Piani realizzati dall'operazione}}$$

In base al valore dell'Indice di Realizzazione ottenuto da ciascun Soggetto è calcolata in modo proporzionale la quota di parte variabile da assegnare.

- una **ulteriore parte variabile** che ha un peso complessivo del 35%, è proporzionale ai risultati ottenuti in termini di efficacia occupazionale conseguiti nell'ambito delle medesime DGR 702/2013 e DGR 840/2015. L'indice di efficacia (IE) è calcolato sulla base della formula seguente:

$$\text{Indice di Efficacia (IE)} = \frac{\text{N. di destinatari occupati}}{\text{Numero totale dei destinatari occupati nell'operazione}}$$

Si precisa che per l'assegnazione proporzionale delle due parti variabili, pari rispettivamente al 40% e al 35%, si terrà conto:

- di tutti i progetti realizzati nell'ambito della DGR 702/2013 in quanto già conclusi;
- dei progetti realizzati nell'ambito della DGR 840/2015 che si siano già conclusi nel primo trimestre del 2017.

Per i soggetti che non abbiano presentato progetti o abbiano presentato progetti che siano risultati non finanziati in adesione alla DGR 702/2013 e/o alla DGR 840/2015 sarà assegnata, in fase di avvio, esclusivamente la parte fissa.

In fase iniziale, il totale delle soglie massime è pari a 1,2 volte il finanziamento realmente allocato. Sarà quindi possibile prendere in carico persone fino alla concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% della soglia massima.

⁹ Il 25% è calcolato sullo stanziamento complessivo esclusa la quota relativa al budget di sostituzione di cui al paragrafo "budget di sostituzione".



La definizione della soglia massima di spesa attraverso la metodologia delineata potrà prevedere la suddivisione dei soggetti accreditati in cluster sulla base della loro dimensione determinata dal numero di persone prese in carico mediante la sottoscrizione della Proposta di Politica Attiva (PPA) e dai risultati ottenuti.

L'assegnazione del budget a ciascun soggetto accreditato ai servizi al lavoro ammesso alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito di questo Avviso saranno oggetto di un apposito decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

13.2 Criteri di redistribuzione periodica delle risorse e determinazione delle soglie di spesa in itinere

La Direzione Lavoro verifica con monitoraggi periodici, di norma semestrali, le risorse non utilizzate dai Soggetti accreditati ai Servizi al lavoro che realizzano gli interventi relativi a quest'Avviso e opera, se necessario, una redistribuzione a coloro che si sono dimostrati più efficaci nel ricollocare; l'obiettivo è assicurare da un lato la copertura di bilancio e dall'altro la continuità del servizio erogato alle persone.

Il meccanismo di redistribuzione avviene secondo i criteri di seguito illustrati.

Le disponibilità finanziarie non utilizzate al momento della verifica sono ri-assegnate ai Soggetti accreditati ai Servizi Lavoro che si sono dimostrati più efficaci in termini di ricollocazione, in proporzione all'efficacia raggiunta.

I Soggetti accreditati ai Servizi al lavoro che al momento della rilevazione non hanno dato avvio ad alcun Assegno per il Lavoro vedono le loro quote azzerate e non ricevono risorse dal meccanismo di redistribuzione.

La differenza tra la dotazione complessiva e le risorse assegnate viene redistribuita proporzionalmente alla capacità di ricollocazione dei Soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi utilizzando sia l'Indice di Realizzazione (IR), sia l'Indice di Efficacia (IE) di cui al paragrafo precedente. La base dati di calcolo per la redistribuzione è data, pertanto, sia dagli Assegni per il Lavoro avviati sia da quelli chiusi e rendicontati (assegnazione complessiva).

La quota da redistribuire è determinata dalla differenza tra la dotazione complessiva nelle fasce A, B, C e le risorse assegnate a tutti gli operatori:

$$\text{Quota di redistribuzione} = \text{Dotazione complessiva} - \text{Assegnazioni complessive}$$

Le risorse relative alle quote di redistribuzione vengono così ripartite:

- il 20% come quota fissa uguale per tutti i Soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi che hanno ricollocato;
- il 40% proporzionalmente tra tutti i Soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi che hanno ricollocato;
- il 20% proporzionalmente tra i Soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi che hanno registrato risultati occupazionali superiori alla media;
- il 20% proporzionalmente tra gli operatori che hanno collocato persone in fascia ad alta e massima intensità di aiuto (Fascia C).

Sulla base dell'andamento delle attività, i criteri di redistribuzione potranno essere modificati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.



13.3 Il budget di sostituzione

Il budget di sostituzione è una quota riservata dello stanziamento complessivo che consente al soggetto accreditato che ha raggiunto la propria soglia massima di budget di prendere in carico nuovi destinatari

Resta fermo il principio generale per cui le economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti dagli Assegni per il lavoro assegnati tornano nella disponibilità della Regione del Veneto.

14. Il meccanismo di overbooking controllato

L'overbooking controllato consente di effettuare un'assegnazione di risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario dell'Assegno per il lavoro e di stimolare, al contempo, l'attivazione di nuovi percorsi e l'efficacia della spesa.

Al fine di definire la soglia massima di spesa complessiva e il budget di ciascun soggetto accreditato ammesso alla realizzazione degli interventi, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario complessivo calcolato periodicamente, di norma ogni 6 mesi. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo assegnato a preventivo degli assegni conclusi e il totale rendicontato del valore degli Assegni per il Lavoro conclusi per le fasce A, B, C da parte dei soggetti accreditati, a prescindere dal raggiungimento del risultato occupazionale.

Si ricava così il "Moltiplicatore di spesa" che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.

$$\text{Moltiplicatore di spesa} = 1/\text{percentuale di avanzamento finanziario.}$$

Tale moltiplicatore stabilisce la soglia dell'overbooking controllato della spesa complessiva per le ridistribuzioni di budget successive a quella di avvio.

15. Sistema di incentivi e disincentivi

I meccanismi operativi relativi all'accesso al sistema dell'offerta AxL da parte dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla assegnazione delle risorse al soggetto accreditato configurano un sistema di incentivi a sostegno dell'efficacia degli interventi e di disincentivi nei confronti di comportamenti opportunistici (selezione avversa).

Nello specifico, è riconosciuto l'incentivo a collocare le persone: l'inserimento lavorativo è riconosciuto a risultato e le soglie massime per operatore vengono incrementate o diminuite anche in funzione dei risultati occupazionali. Allo stesso tempo l'ente è disincentivato a prendere in carico persone senza collocarle.

Altra forma di disincentivo a comportamenti opportunistici, è la possibilità per il destinatario di non proseguire il suo percorso con lo stesso operatore se non raggiunge il risultato nei tempi previsti (vedi durata percorsi per fascia profilazione), e di sceglierne un altro (per una sola volta); in questo caso il destinatario si porta appresso la quota riconosciuta a processo relativa al colloquio specialistico di definizione del percorso e la quota risultato.

La verifica delle prestazioni sarà realizzata a cadenza trimestrale dall'avvio dell'operazione. I meccanismi incentivanti/disincentivanti saranno adottati a partire dalla fine del secondo trimestre.

16. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

È necessario assicurare la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto degli interventi e alle tipologie di destinatari di questa Direttiva

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



208222dd



Ogni Soggetto accreditato ai servizi al lavoro ammesso alla realizzazione degli interventi, deve individuare almeno un **direttore/coordinatore degli interventi** che ha il compito di supervisionare e assicurare la qualità degli interventi e di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Lavoro e di relazionare sulle attività e gli esiti delle attività ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un'esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sostituzione della stessa in corso d'opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte, l'operatore del mercato del lavoro locale (OMLI) dell'ente accreditato svolge la funzione di tutor del percorso definito nella Proposta di Politica Attiva (PPA) e dovrà possedere una specifica esperienza professionale. **Almeno il 40%** delle PPA dovrà essere sottoscritto da operatori di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza). In questa funzione l'operatore sottoscrive la PPA con il destinatario e realizza le previste attività. **Questa funzione non è delegabile** a nessun altro operatore che non sia accreditato come OMLI e, pertanto, presente nel sistema informativo dell'accredimento regionale per i servizi al lavoro.

Il soggetto proponente dovrà garantire il **monitoraggio di tutti i percorsi attivati**.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto erogatore e presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione Lavoro, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari¹⁰.

Si precisa che gli incarichi degli operatori, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

17. Risorse

Le risorse disponibili, a valere sia sull'Asse I Occupabilità, sia sull'Asse II Inclusione sociale del POR FSE 2014-2020, per la realizzazione dei servizi e relative attività di cui al presente Avviso, ammontano ad un totale di Euro 15.000.000,00, di cui:

- Euro 1.500.000,00 pari al 10% dello stanziamento complessivo destinato a budget di sostituzione;
- Euro 3.000.000,00 pari al 20% dello stanziamento complessivo come componente fissa da assegnare per l'erogazione di Assegni per il lavoro nelle fasce A, B, C.;
- Euro 10.500.000,00 pari al 70% dello stanziamento delle risorse da assegnare come componente variabile per l'erogazione di Assegni per il lavoro nelle fasce A, B; C.

La parte fissa relativa alla prima assegnazione, di cui al paragrafo "Criteri della prima assegnazione della soglia massima di spesa", ha un peso pari al 25% della somma degli stanziamenti di cui ai citati punti b. e c.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 15.000.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 32 del 30/12/2016, nei seguenti termini massimi:

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FSE	Risorse FdR	Co-finanz. Reg.	Totale	
Asse	Priorità di investimento						
I	Occupabilità	8.i	2017	125.000,00	87.500,00	37.500,00	250.000,00
			2018	1.625.000,00	1.137.500,00	487.500,00	3.250.000,00

¹⁰ DGR 670 del 28 aprile 2015.



		2019	750.000,00	525.000,00	225.000,00	1.500.000,00
Totale complessivo						5.000.000,00

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FSE	Risorse FdR	Co-finanz. Reg.	Totale	
Asse	Priorità di investimento						
II	Inclusione sociale	9.i	2017	-	-	-	-
			2018	3.500.000,00	2.450.000,00	1.050.000,00	7.000.000,00
			2019	1.500.000,00	1.050.000,00	450.000,00	3.000.000,00
Totale complessivo						10.000.000,00	

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria CE n. 9751 del 12/12/2014:

- nell'ambito dell'Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 8 – Priorità d'investimento 8.i – Obiettivo Specifico 1 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”.
- nell'ambito dell'Asse II – Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 9 – Priorità d'investimento 9.i – Obiettivo Specifico 7 “Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione della innovazione sociale” e 8 “Incremento dell’occupazione e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili.

Le economie derivanti da eventuali rinunce e revoche che si dovessero manifestare nel periodo di realizzazione dell'operazione o da risorse prenotate e non rendicontate rientrano nelle disponibilità di Regione Veneto e alimentano la disponibilità di risorse per gli Assegni per il Lavoro. Regione Veneto monitora le economie realizzate e valuta, con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro, una eventuale diversa destinazione delle stesse. È fatta salva la facoltà della Regione del Veneto di aumentare le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente avviso.

18. Elementi di gestione finanziaria

Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una **unica anticipazione** per un importo pari al 30% della parte fissa¹¹ assegnata al soggetto ammesso all'intervento, previa garanzia tramite polizza fidejussoria¹², secondo quanto previsto al paragrafo “Criteri della prima assegnazione della soglia massima di spesa”. È possibile richiedere tale anticipazione, in via esclusiva, successivamente alla sottoscrizione e quindi alla accettazione della terza Proposta di Politica Attiva (PPA) acquisita dalla Direzione Lavoro per il tramite del sistema gestionale.

¹¹ La **parte fissa** è uguale per tutti i Soggetti accreditati al lavoro che si sono candidati e la cui candidatura è stata valutata ammissibile. Tale parte fissa ha un peso complessivo del 25% dello stanziamento complessivo di risorse stabilito.

¹² Per gli aspetti relativi all'anticipazione si fa riferimento al punto D “Aspetti finanziari” - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 “Testo Unico dei beneficiari”.



Le attività realizzate saranno liquidate in base ad un meccanismo di rendicontazione periodica. La domanda di liquidazione presentata dal soggetto accreditato ammesso alla realizzazione degli interventi dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- le attività incluse nella domanda di liquidazione siano state erogate nel periodo intercorrente fra l'accettazione della PPA da parte del destinatario e la prevista conclusione¹³.
- le tipologie di attività incluse nella domanda di liquidazione siano previste nella PPA registrata a gestionale;
- i costi associati a ciascuna tipologia di attività rispettino le Unità di Costo Standard individuate in questo avviso;
- la documentazione relativa alle attività erogate sia stata compilata in conformità alle regole previste dal Manuale Operatore AxL¹⁴.

La domanda di liquidazione può essere inviata **entro il 10 di ogni mese**, per le attività concluse nel mese precedente, secondo tre casi:

- per la parte di tutte le **attività riconosciute a processo** previste dalla PPA;
- per la parte delle **attività a processo e a risultato**, qualora il risultato sia conseguito prima della fine delle attività riconosciute a processo;
- solo per la parte delle **attività riconosciute a risultato**.

Resta esclusa la possibilità di presentare richieste di liquidazione relative a un numero di ore parziale rispetto al monte ore previsto nella PPA, fatti salvi i tre casi sopra esposti e, in aggiunta, il caso in cui non sia stato possibile terminare le attività previste dalla PPA per espressa rinuncia o abbandono da parte del destinatario per giustificati motivi non imputabili al Soggetto accreditato ai servizi per il lavoro che lo ha preso in carico.

Per gli aspetti procedurali e tecnici si rimanda al Manuale operatore AxL¹⁴.

19. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi".

20. Modalità e termini per la presentazione della domanda di adesione

La presentazione della domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi relativi alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati dovrà avvenire entro le ore 13 del **trentesimo giorno** di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURV.

La procedura per la presentazione della domanda/progetto comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI

Registrarsi nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

¹³ Per la durata delle attività previste nella PPA si veda il paragrafo "Durata dei percorsi per fascia di profilazione".

¹⁴ Il Manuale Operatore AxL conterrà sia le istruzioni operative riferite alla fase di presentazione della domanda per partecipare all'avviso emanato con questa direttiva, sia le indicazioni relative alla fase realizzativa degli interventi. Il Manuale Operatore AxL sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.



Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto

Inserire e compilare, in tutte le sue parti, la domanda/progetto accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/> entro la scadenza prevista dal presente provvedimento.

La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dalla domanda/progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.

PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda di ammissione/progetto può essere messa in stato “**confermato**”.

Con l'operazione di “conferma” della domanda/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (Upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative;

La presentazione della domanda /progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del previsto giorno di scadenza.

Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.

Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della Domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo SIU.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.



La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche degli interventi, requisiti dei destinatari, standard di servizio, ecc.): 041/279 5851- 5002-5305 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, anche via e-mail, all'indirizzo infofse.lavoro@regione.veneto.it;

- per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde **800914708** nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Ulteriori informazioni, avvisi, modulistica e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nel portale regionale dedicato al Lavoro¹⁵.

21. Criteri di ammissibilità

Le procedure e i criteri per la verifica dell'ammissibilità dei soggetti accreditati che hanno presentato la domanda di ammissione vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020. In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, le domande di ammissione sono istruite da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

I criteri di ammissibilità per la realizzazione delle attività di cui alla presente direttiva riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza, anche solo di uno, determina la non ammissibilità della domanda di adesione all'avviso.

- rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
- completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva;
- sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
- conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

22. Tempi degli esiti delle istruttorie

In esito all'istruttoria circa i requisiti di ammissibilità all'operazione, i soggetti saranno ammessi alla realizzazione degli interventi finanziati attraverso lo strumento dell'Assegno per il lavoro con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro **entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione**.

Qualora la data prevista per gli esiti della istruttoria coincida con un sabato o con una giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti gli esiti della fase istruttoria espresse per ogni singolo soggetto accreditato che abbia presentato la domanda di adesione, saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

La pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁶, vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è

¹⁵ <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

¹⁶ <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>



fatto obbligo ai Soggetti interessati di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

23. Avvio e conclusione dell'operazione

La data di avvio degli interventi sarà stabilita con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. I termini per la conclusione delle attività sono definiti in **24 mesi** salvo eventuali proroghe.

24. Monitoraggio

I soggetti accreditati devono garantire la corretta esecuzione dei servizi di interesse generale a tutela degli utenti finali destinatari dei servizi.

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo. Il monitoraggio è previsto in itinere e a conclusione delle attività progettuali.

1. Monitoraggio in itinere: avrà luogo in momenti e occasioni diverse:

- In occasione della verifica trimestrale dei risultati raggiunti relativamente al numero dei destinatari titolari dell'Assegno per il lavoro, al numero dei destinatari avviati ai percorsi e dei risultati occupazionali conseguiti
- in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Direzione Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale qualitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Direzione Lavoro potrà coinvolgere anche i destinatari degli interventi;
- in occasione di specifici incontri ai quali dovrà partecipare almeno un rappresentante di ciascun soggetto ammesso all'operazione che presenterà le attività realizzate, i punti forza e le eventuali criticità rilevate, le prospettive a breve e medio termine e le aspettative rispetto alle attività finanziate. Potrà essere proposta anche la partecipazione a workshop tematici da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale appositamente organizzate. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Direzione Lavoro.

2. *Monitoraggio finale:* sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore degli interventi, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione delle attività e da verifica dei risultati raggiunti. In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione *on-line* dello stesso entro il termine del percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavoro. La Direzione Lavoro si potrà avvalere della collaborazione della Direzione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la compilazione e l'acquisizione *on-line* dei questionari.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva che si sostanziano in un inserimento-reinserimento al lavoro del destinatario.

Sulla base dei dati raccolti attraverso i monitoraggi che saranno realizzati sarà calcolato l'indice di efficacia dei percorsi attivati, come segue:

$$\text{Indice di Efficacia (IE)} = \frac{\text{N. di destinatari occupati}}{\text{Numero totale dei destinatari occupati nell'operazione}}$$

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA – DIREZIONE LAVORO

POR FSE 2014-2020 Direttiva Assegno per il Lavoro - 2017



Il valore di tale indice, per ciascun soggetto accreditato ai servizi per il lavoro ammesso alla realizzazione degli interventi, saranno resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Inoltre, l'indice di efficacia sarà utilizzato per i futuri bandi anche nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi.

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione delle performance degli enti e diffusi secondo i canali di comunicazione regionali anche al fine di orientare le persone nella scelta dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

25. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente Avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁷, che, pertanto, vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

26. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

27. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri - Direttore della Direzione Lavoro dell'Area Capitale Umano e Cultura

28. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

¹⁷ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

